



**REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI COLLAUDATORI
(AI SENSI ART. 67 D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380)**

Approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara del 24/01/2018

1. Riferimenti normativi - compiti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri

Il presente regolamento interno dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara norma i criteri di designazione delle terne di nominativi di cui al quarto comma dell'art. 7 della legge 05/11/1971 n. 1086, confermato dall'art 67 comma 4 del Decreto del Presidente della repubblica del 6 giugno 2001 n° 380 'Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia' che recita testualmente:

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, ... omissis... all'Ordine Provinciale degli Ingegneri ... omissis..., la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Il Consiglio ha il compito di segnalare terne di nominativi di colleghi Ingegneri per collaudi strutturali richiesti ai sensi di cui alla Legge 1086/71 ed al successivo D.P.R. 380/01 da imprese private o da Enti Pubblici Committenti delle opere da collaudare. I nominativi verranno scelti dall'apposito elenco degli ingegneri collaudatori di cui al successivo articolo 2 con l'intento di assicurare il più possibile una giusta rotazione degli incarichi tra i colleghi inclusi in detto elenco.

2. Formazione dell'elenco degli ingegneri collaudatori

Considerata la Normativa vigente, si rende necessaria la formazione di due elenchi di ingegneri collaudatori in base alla sezione dell'albo di appartenenza:

- elenco collaudatori appartenenti alla sezione A dell'albo degli Ingegneri;
- elenco collaudatori appartenenti alla sezione B dell'albo degli Ingegneri.

La nomina delle Terne dei Collaudatori di cui alla Legge 1086/71 ed al D.P.R. 380/01 sarà effettuata direttamente dal Consiglio dell'Ordine sulla base degli elenchi interni degli Ingegneri Collaudatori.

Per l'inserimento in ciascun elenco degli ingegneri collaudatori che possono essere designati nelle terne è condizione indispensabile di aver maturato 10 (dieci) anni di iscrizione all'Albo degli Ingegneri ed aver presentato apposita domanda al Presidente dell'Ordine.

Chi per sopraggiunti motivi non fosse più disponibile per effettuare collaudi dovrà fare domanda di cancellazione dall'albo dei collaudatori indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Nel caso di costruzioni di tipo civile semplici per le quali le operazioni di collaudo non necessitano dell'uso di metodologie avanzate o sperimentali l'elenco da cui saranno scelte le terne è costituito dall'insieme dei due elenchi di collaudatori appartenenti alle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri.

Nel caso di costruzioni complesse o per le quali le operazioni di collaudo necessitano dell'uso di metodologie avanzate o sperimentali l'elenco da cui saranno scelte le terne è costituito dall'elenco dei collaudatori appartenenti esclusivamente alla sezione A dell'albo degli Ingegneri.

3. Inserimento negli elenchi degli ingegneri collaudatori

La domanda di inserimento negli elenchi degli ingegneri collaudatori deve specificare l'elenco in cui l'ingegnere collaudatore intende essere inserito (sezione A o sezione B).

Dall'approvazione del presente regolamento si intendono annullati gli elenchi precedentemente formulati e si considerano validi i nuovi elenchi in conformità al regolamento stesso.

Per l'inserimento nei nuovi elenchi è necessario, da parte di tutti, la domanda come previsto al primo paragrafo del presente articolo.



4. Criteri per la formulazione delle terna

Il Consiglio per formulare i tre nominativi da proporre ai richiedenti dovrà conseguire l'obiettivo di una giusta ed equilibrata rotazione degli incarichi ai colleghi che ne hanno diritto.

Il Consiglio dell'Ordine sospenderà dalle successive segnalazioni gli ingegneri segnalati in una terna finché non sarà stato comunicato il nominativo dell'ingegnere prescelto.

Sarà obbligo dell'ingegnere, segnalato e scelto, comunicare in forma scritta alla segreteria dell'Ordine la designazione al collaudo.

Per la scelta della terna dei collaudatori si applicano i seguenti criteri:

l'elenco dei collaudatori segnalabili nella terna, secondo quanto stabilito all'articolo 2, è costituito dall'elenco collaudatori appartenenti alle sezioni A + B o dall'elenco collaudatori appartenenti alla sola sezione A dell'albo degli Ingegneri depurato, in ambo i casi, degli ingegneri sospesi e viene di volta in volta aggiornato prima di ogni scelta casuale della terna dei collaudatori.

L'elenco dei collaudatori segnalabili sarà ordinato secondo il numero di nomine (crescente) e a parità di numero di nomine in base al ritardo dall'ultima nomina (decrescente) e quindi secondo l'anzianità di iscrizione all'elenco collaudatori (decrescente).

Quindi, una volta ricevuta una richiesta di terna di collaudatori la segnalazione avverrà secondo il seguente criterio:

- 1) verrà aggiornato l'elenco dei collaudatori segnalabili;
- 2) la terna verrà composta in maniera casuale attingendo da tale elenco;
- 3) tutti gli ingegneri scelti dai committenti, saranno provvisoriamente sospesi da ogni nuovo sorteggio fino alla loro comunicazione di completamento dell'incarico di collaudo, solo a seguito di questa nuova comunicazione saranno nuovamente inseriti nell'elenco.

5. Obblighi dell'Ingegnere collaudatore

E' fatto obbligo all'Ingegnere collaudatore scelto dal costruttore fra la terna di nominativi segnalata da questo Ordine Professionale di informare entro sette giorni dalla nomina il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara.

Gli ingegneri che non ottemperano agli obblighi di cui sopra saranno sospesi dalle segnalazioni in terne di collaudatori per un periodo di 6 mesi pur rimanendo nell'apposito elenco dei collaudatori interno. Inoltre gli stessi potranno incorrere nelle sanzioni disciplinari stabilite dal Consiglio di disciplina.

6. Attività di sorveglianza

Il Consiglio dell'Ordine provvederà a tenere l'elenco degli Ingegneri Collaudatori designabili nelle terne aggiornato con la data in cui il professionista è stato inserito nella terna e con quella in cui è stato eventualmente prescelto, in modo da poter controllare con immediatezza se lo stesso ha provveduto successivamente al visto obbligatorio della relativa parcella presso l'apposita commissione parcella dell'Ordine.

Coloro che non hanno ottemperato a tale obbligo incorreranno nelle sanzioni stabilite dal Consiglio di Disciplina.